



**CAPITOLATO D'ONERI
CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E DI
ALIMENTI
CIG 62654003A4**

Art. 1 - NATURA DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto l'affidamento in esclusiva del servizio del servizio di "Distribuzione automatica di bevande ed alimenti tramite distributori automatici" (d'ora in poi distributori) da installare nei locali di Laziodisu/Adisu di Cassino presso il College Studenti della Folcara, ubicato in Cassino (FR), Via S. Angelo loc. Folcara.

Le norme del presente Capitolato d'Oneri regolamentano l'installazione e la gestione delle apparecchiature. Il rapporto giuridico intercorrente tra la ditta preposta all'installazione ed alla gestione delle apparecchiature di distribuzione e Laziodisu/Adisu di Cassino, si configura ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006, come un rapporto di natura concessoria.

Art. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Sono oggetto della concessione gli spazi individuati da Laziodisu/Adisu di Cassino idonei all'installazione di distributori su aree di proprietà o nella disponibilità della stessa, identificate nell'Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Al concessionario è fatto divieto di mutare anche in parte o temporaneamente l'uso degli spazi durante la vigenza della concessione, salvo sia espressamente autorizzato dall'Ente.

Sono altresì vietate la sublocazione o cessione sia parziale che totale della concessione ed il subappalto.

1

Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi su richiesta di Laziodisu/Adisu di Cassino.

Art. 4 – INSTALLAZIONE / RIMOZIONE DEI DISTRIBUTORI

Il numero dei distributori da installare nell'area interessata è pari a tre e gli stessi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- N°.1 - bevande calde (caffè/cappuccini/thè.....)
- N°. 1- bevande fredde (acqua/succhi frutta/cola/aranciate.....)
- N°.1 – snack /panini/tramezzini/prodotti pasticceria...

Il numero dei distributori è rapportato alle attuali esigenze dell'Amministrazione; esso potrà tuttavia subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso della durata della concessione, entro i limiti previsti di cui all'art. 311 del D.P.R. 207/2010 con conseguente aggiornamento proporzionale del canone.

Si applica altresì l'art. 310 del D.P.R. 207/2010 in ordine al divieto di modifiche introdotte dall'esecutore.



Le variazioni in aumento dei distributori saranno decise dall'Amministrazione congiuntamente alla Ditta per stabilire la tipologia e le modalità più indicate, a seconda delle necessità.

Laziodisu/Adisu di Cassino, si riserva comunque la facoltà di richiedere lo spostamento dei distributori in sede diversa, qualora se ne manifestasse la necessità.

La Ditta affidataria dovrà effettuare, a sua cura e spese, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che le verranno assegnati, prioritariamente individuati nel predetto allegato A) prelevando corrente elettrica ed acqua (ove disponibile) secondo le indicazioni fornite dall'Area Tecnica di Laziodisu/Adisu di Cassino.

L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le norme vigenti e le prescrizioni dell'Area Tecnica. In ogni caso la Ditta dovrà installare, immediatamente a monte delle macchine distributrici, un interruttore magneto-termico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica, nonché provvedere alla rete di tubazione idraulica fino al punto di allacciamento più vicino.

L'Amministrazione si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, etc.) disponibili.

All'inizio dell'affidamento i distributori dovranno essere installati entro 35 giorni dalla data di aggiudicazione.

Alla fine del rapporto i distributori dovranno essere rimossi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza contrattuale. In caso di mancata rimozione, Laziodisu provvederà d'ufficio alla rimozione stessa, con spese a carico dell'impresa con cui è cessato il rapporto contrattuale.

Sono a carico della ditta concessionaria tutte le spese relative alla rimozione dei distributori, inclusi tutti i lavori necessari al adeguamento delle strutture e degli impianti esistenti e degli spazi, qualora necessarie.

Art. 5 – VARIAZIONI E SPOSTAMENTO DEI DISTRIBUTORI

Nel corso della durata contrattuale:

- a) Laziodisu/Adisu di Cassino potrà proporre lo spostamento di distributori o l'installazione di ulteriori distributori e qualora l'affidataria non accetti, potrà, rivolgersi, limitatamente al/i distributore/i da installare, ad altre ditte specializzate nel settore o potrà risolvere il contratto;
- b) la proposta da parte della Ditta concessionaria relativamente allo spostamento di distributori o all'installazione di nuovi, che abbiano pari o superiori caratteristiche, dovrà essere autorizzata da Laziodisu.

Sono a carico della ditta concessionaria tutte le spese relative allo spostamento dei distributori.

Art. 6 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I prodotti contenuti nei distributori dovranno essere di prima qualità, contraddistinti da primari marchi e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. La Ditta



Nello specifico, i distributori di bevande calde dovranno avere:

- il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- una capace autonomia di bicchierini e palette/cucchiaini.

Ad ogni distributore deve essere associato il nome ed il numero di telefono per l'assistenza tecnica della Ditta concessionaria.

Inoltre, su ogni distributore, dovrà essere ben visibile il prezzo dei prodotti che saranno erogati.

L'indicazione dei prezzi e ogni concordata variazione, dovranno essere unicamente prestampati ed apposti in maniera ben visibile.

L'Amministrazione potrà effettuare tutti i controlli discrezionalmente per quantità e qualità, con ricorso anche ad analisi presso strutture sanitarie competenti, senza che la Ditta possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto di concessione.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

I distributori dovranno avere le funzioni di dosaggio dello zucchero e resto in moneta.

I distributori dovranno erogare i prodotti previo inserimento di moneta e di chiave elettronica/scheda prepagata.

I distributori installati dalla Ditta concessionaria, dovranno prevedere, rispetto ai prezzi dei prodotti offerti, una riduzione di almeno € 0,05 per ogni prodotto acquistato utilizzando la chiave elettronica/schede prepagate.

La Ditta affidataria del servizio non potrà a proprio piacimento variare i prezzi dei prodotti offerti in sede di gara, salvo incorrere nelle conseguenze stabilite dall'art. 17 del presente Capitolato.

4

Art. 8 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E MANUTENZIONI.

Le macchine distributrici dovranno sempre essere rifornite di prodotti aventi ben visibili le etichette con la marca, la composizione degli stessi e la relativa data di scadenza.

L'inosservanza delle indicazione sopra menzionate e la distribuzione di prodotti oltre la data di scadenza, comporterà l'applicazione delle penali previste dall'art. 17 del presente Capitolato. La Ditta aggiudicataria deve assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con le frequenze necessarie e comunque tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse.

La Ditta dovrà installare recipienti porta rifiuti adeguati con coperchio a ritorno automatico, che dovranno essere sostituiti qualora diventassero non idonei allo scopo previo accordo con l'Amministrazione.

Laziodisu/Adisu di Cassino assicurerà il servizio di pulizia nella zona circostante i distributori e si impegna a fornire ed a vuotare i sacchi che andranno predisposti negli appositi recipienti forniti dalla Ditta aggiudicataria.

Il servizio di assistenza, pulizia e manutenzione dei distributori installati ed il relativo costo sono a totale carico e sotto la piena responsabilità della ditta concessionaria, la quale in caso



di guasto deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore nel termine di 12 ore lavorative decorrenti dalla segnalazione del guasto e ciò per tutti i giorni dell'anno.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione del distributore entro il termine previsto, il concessionario ha l'obbligo di sostituire il medesimo entro i successivi 4 giorni (incluso festivi), a propria cura e spese, con altro distributore di uguali o superiori caratteristiche.

L'approvvigionamento ed il rifornimento dei distributori automatici, nonché la raccolta periodica dell'incasso e la vendita o fornitura di eventuali dispositivi magnetici (chiavi/schede prepagate) per l'utilizzo degli stessi, sono a cura e carico e, sotto la piena responsabilità del concessionario.

La Ditta dovrà effettuare il servizio di rifornimento dei prodotti con la frequenza necessaria ad assicurare il continuo approvvigionamento degli stessi.

Art. 9 – OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà:

- a) fornire ed installare, non prima di giorni 35 dalla data di avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione i distributori automatici riforniti e pronti per l'utilizzo, di marcatura CE che garantiscano l'erogazione del resto; l'installazione dei distributori dovrà essere completata entro 10 giorni successivi al periodo sopra indicato;
- b) fornire, nei termine suddetto, un elenco dettagliato dei distributori e tipologia di prodotto erogati; lo stesso elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di eventuali modifiche dei distributori installati;
- c) essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto della concessione; l'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle Autorità sarà causa di risoluzione del contratto;
- d) garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e s.m.i.;
- e) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
- f) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
- g) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
- h) comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti, l'installazione dei distributori automatici;

- i) collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio - da sostituire qualora diventino inadatti allo scopo - in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo dei distributori;
- j) fornire all'Amministrazione il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente Capitolato ovvero per segnalarne eventuali anomalie nello svolgimento del servizio;
- k) ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
- l) impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici;
- m) rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
- n) adempiere, all'interno della propria azienda e negli spazi di concessione, agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
- o) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
- p) provvedere, a propria cura e spese, in caso di nuova installazione, alla predisposizione di nuovi allacci delle utenze (acqua ed energia elettrica) per il collegamento dei distributori, previa autorizzazione e supervisione della competente Area Tecnica di Laziodisu.

Art. 10 – CANONE DI CONCESSIONE – PAGAMENTI E DUVRI

Il canone annuo che il concessionario dovrà corrispondere a Laziodisu/Adisu di Cassino sarà pari all'offerta proposta in sede di gara, quale corrispettivo per:

- la concessione di aree per il servizio;
- rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che i distributori comportano;
- lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori e la pulizia delle aree attigue.

Per le annualità di concessione successivi al primo, il canone sarà aggiornato alle variazioni ISTAT in base alle norme vigenti.

I rischi interferenti non comportano costi vivi poiché le misure di prevenzione e protezione per la loro eliminazione o massima riduzione sono di natura gestionale. Resta inteso che sia il DUVRI che la quantificazione dei costi sono suscettibili di rivalutazione dinamica a seguito dell'analisi dei rischi specifici propri del concessionario, salvo verifica in contraddittorio con la competente Area di Laziodisu.

Il canone dovrà essere corrisposto in rate trimestrali, a seguito di emissione da parte di Laziodisu/Adisu di Cassino della relativa fattura.



Il concessionario sarà tenuto ad effettuare il pagamento dei canoni con le modalità che verranno indicate da laziodisu/Adisu di Cassino.

Art. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI

Nel corso del rapporto concessorio, l'Amministrazione ha diritto di eseguire, o far eseguire per suo conto da terzi, la verifica dei parametri qualitativi del Concessionario, ivi inclusi i prezzi di vendita dei prodotti. L'accertamento di gravi inadempienze potrà essere causa di revoca della concessione.

Il coordinamento, l'organizzazione ed il controllo dell'esatto adempimento delle suddette prescrizioni saranno effettuati da un direttore di esecuzione del contratto (DEC) nominato da Laziodisu/Adisu di Cassino, il cui nominativo verrà comunicato al concessionario alla stipula del contratto.

Il DEC, dopo aver verificato la fondatezza di eventuali reclami o l'inadempimento di eventuali obblighi da parte del concessionario, valuterà la necessità di procedere ad un contraddittorio con il rappresentante del concessionario e provvederà a comunicare a Laziodisu/Adisu di Cassino le relative contestazioni, per i successivi adempimenti da adottare.

In presenza di circostanze impreviste Laziodisu/Adisu di Cassino potrà intimare la sospensione del funzionamento dei distributori e, qualora il concessionario non vi provveda, interverrà direttamente. Per tale eventualità sarà considerata la riduzione del canone proporzionata al periodo di interruzione, solo se la causa della sospensione non è attribuibile al concessionario.

Nel corso del rapporto di concessione, Laziodisu/Adisu di Cassino ha diritto di eseguire sugli spazi dati in concessione, eventuali lavori che discrezionalmente ritenga necessario effettuare, previa adeguata comunicazione al concessionario che, comunque, non può negare il relativo consenso.

Qualora per l'effettuazione di lavori negli spazi concessi, o nelle immediate vicinanze del luogo ove sono posizionati i distributori, debba provvedersi allo spostamento degli stessi, Laziodisu/Adisu di Cassino individuerà un altro spazio idoneo per la momentanea collocazione dei distributori.

Art. 12 - IMPOSTE E TASSE

sono a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e relative all'esercizio dell'attività

Art. 13 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge. Il personale sarà provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo, e dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite.

Il personale del Concessionario incaricato all'espletamento del servizio dovrà:



- a) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Amministrazione e degli utenti;
- c) aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi, ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti.

Art. 14 - CAUZIONE

L'aggiudicatario, precedentemente alla stipula del contratto, è tenuto a fornire una cauzione definitiva pari all'importo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, che avrà efficacia per tutta la durata della concessione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- c) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 CC.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

Laziodisu/Adisu di Cassino può chiedere al contraente la reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La garanzia fidejussoria sarà svincolata secondo il disposto del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 15 – ASSICURAZIONE E GARANZIE

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate.

Il concessionario sarà ritenuto responsabile di eventuali danni causati a persone e/o cose da guasti e/o cattivo funzionamento dei distributori installati, anche conseguenti ad atti di vandalismo, oppure danni causati alle persone dall'uso di prodotti alterati (es. intossicazioni alimentari).

Il concessionario è altresì responsabile della distruzione totale o parziale o del deterioramento dei locali che si verificassero nel corso del rapporto, nonché dei danni nei confronti di chiunque, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si siano verificati per caso fortuito o forza maggiore. Pertanto dovrà dimostrare, mediante presentazione di copia autentica dei relativi documenti, di aver stipulato idonee coperture assicurative per responsabilità civile per danni che possano essere causati da incendio (corto



circuito, atto vandalico o doloso ecc...) per un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro. Laziodisu/Adisu di Cassino (dipendenti ed amministratori) devono essere compresi nel novero dei terzi.

Detta polizza dovrà essere presentata a Laziodisu/Adisu di Cassino prima dell'inizio della prestazione, a pena della revoca del rapporto in danno dell'affidatario, nella quale venga esplicitamente indicato che Laziodisu/Adisu di Cassino debba essere considerata a tutti gli effetti assicurata.

Laziodisu/Adisu di Cassino è sollevata da qualsiasi responsabilità in merito alla custodia dei distributori ed in caso di furti, incendi e di qualsiasi altro evento che possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione.

La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra Laziodisu/Adisu di Cassino ed il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all'Ente o comunque all'atto della riconsegna degli spazi stessi.

Art. 16 – MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE E RILASCIO COATTIVO

Il mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di revoca della concessione.

Il concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento a Laziodisu/Adisu di Cassino che a tal fine potrà procedere al fine di ottenere il rilascio coattivo, anche ai sensi dell'art. 823 del codice civile.

Art. 17 PENALI

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, come previsto dall'art. 145 del D.P.R. n°. 207 del 05/10/2010, previa contestazione formale.

L'entità della penale è definita a discrezione dell'Ente in rapporto alla gravità dell'inadempimento.

Se il ritardato adempimento avesse rilevanza essenziale, si configurerà l'immediata risoluzione del contratto.

Qualora vengano contestate inadempienze o gravi violazioni del presente capitolato, l'Ente ha la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del C.C., fatto salvo ogni diritto di risarcimento dei danni subiti.

Il recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 18 – RECESSO, RISOLUZIONE ANTICIPATA E RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

L'Amministrazione, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti dei presupposti generali o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, si riserva la facoltà, di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi all'appaltatore



con lettera A/R, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

Il concessionario può parimenti rinunciare alla concessione senza penalità di sorta.

Il contratto di concessione potrà essere risolto nel caso in cui il concessionario utilizzi gli spazi concessi per finalità non conformi alla specifica funzione della concessione stessa, in caso di gravi inadempienze relative al mancato rispetto da parte del concessionario, reiterato ed accertato in contraddittorio, delle disposizioni del presente Capitolato ovvero nel caso in cui il concessionario sia incorso in più di tre penali di cui all'art. 17. In tal caso Laziodisu/Adisu di Cassino potrà dichiarare risolto il contratto mediante comunicazione da inviarsi al concessionario tramite lettera raccomandata a/r.

Art. 19 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa affidataria del servizio è tenuta alla stipulazione del contratto nelle forme previste per legge, nel termine che verrà previamente indicato.

Art. 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 241, comma 1 bis del Codice dei Contratti Pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.

Art. 21 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici in quanto richiamate, al Regolamento di attuazione del Codice in quanto richiamate, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici in quanto applicabile ed a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*.

Art. 22 – FORO COMPETENTE

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere durante il rapporto, sarà competente il Foro di Cassino.

Art. 23 – PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 Si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla gara è Laziodisu.

Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto. In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

